

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1998/93 DELLA COMMISSIONE**  
del 23 luglio 1993

**recante deroga al regolamento (CEE) n. 3105/88 che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 35, paragrafo 8,

considerando che il volume del raccolto 1992, eccezionalmente elevato in talune regioni della Comunità soggette alla distillazione di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, pone il distillatore nell'impossibilità materiale di rispettare le date previste per realizzare la distillazione; che occorre di conseguenza prevedere una deroga al regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3186/92<sup>(4)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3105/88, per la campagna 1992-93 la distillazione delle vinacce provenienti dalla vinificazione delle varietà di cui all'articolo 36, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 e figuranti nella classificazione delle varietà utilizzate per l'elaborazione di acquavite potrà essere effettuata fino al 30 settembre 1993.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU n. L 277 dell'8. 6. 1988, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 73.